

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 19/07/2023

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, che riferisce di aver stipulato in data 22 gennaio 2018 con l'intermediario resistente, per un importo complessivo di €. 30.240,00= da rimborsare in n. 120 rate da €. 252,00= ciascuna ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 3 gennaio 2023, dopo il pagamento di 49 rate, in data 31 gennaio 2023, la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso in esame a seguito di reclamo esperito in data 1° marzo 2023, con il ricorso si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni non maturate, per l'importo di €. 1.667,84=.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, contesta l'applicabilità diretta dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 al fine di ritenere rimborsabili anche i costi *up-front* ed espone che il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi *up-front* e dei costi *recurring* oltre a prevedere il metodo di rimborso per il caso di estinzione anticipata.

In sede di repliche la ricorrente afferma di aver diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito di cui trattasi, alla luce di quanto affermato nella sentenza *Lexitor*.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio *pro rata temporis*;

b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluse quelle di natura *up-front*, da rimborsare, in assenza di una diversa previsione pattizia, secondo il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi.

Come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha affermato che "*l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*". Nello stesso senso è, del resto, orientata la Corte Costituzionale, la quale afferma che le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73/2021 sono costituzionalmente illegittime, limitatamente alle parole "*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*".

Ciò posto, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio, in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le commissioni di distribuzione indicate nel SECCI abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla stipulazione del contratto e, come tali, siano rimborsabili alla cliente alla luce di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Un eventuale rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, come preteso dalla ricorrente, si porrebbe in contrasto con i principi ormai consolidati al riguardo.

Infatti, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda ad un principio di proporzionalità. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione giudiziale secondo equità del contratto, precisando che ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie.

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi. Nelle loro decisioni i Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento.

Sulla base di tali premesse, si possono enunciare i seguenti principi:



- ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda ad un principio di proporzionalità;

- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica.

In mancanza di una siffatta clausola contrattuale, anche nel caso di specie dovrà essere applicato il suddetto criterio.

Le commissioni in favore del finanziatore devono, invece, essere rimborsate sulla base del criterio contrattualmente previsto.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e sulla base della qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene pertanto il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,90%						
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,91%						
rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni in favore del finanziatore				3.219,31	Criterio contrattuale	***	1.220,50	1.220,50	0,00
Commissioni di distribuzione				1.663,20	Upfront	37,91%	630,55		630,55
Totale				4.882,51					630,55

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso merita di essere accolto parzialmente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 631,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA